



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO
Scuole dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado

C.F. 96024910786 - Cod. Mecc. CSIC87300X
Distretto Scolastico N. 23 - Paola
Via Molino - Cap. 87024 – Fuscaldo (CS)

e-mail csic87300x@istruzione.it
P.E.C. csic87300@pec.istruzione.it
www.icfuscaldo.edu.it Tel./Fax. 0982/686054

Prot. n. **3336 / A 18**

Fuscaldo, ottobre 2021

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale A.T.A
Al sito WEB della scuola

Oggetto: Rinnovo degli organi collegiali a.s. 2021/22

Si comunica che l'USR Calabria ha stabilito che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno nelle seguenti giornate:

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

LUNEDI' 29 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Sono chiamati alle urne tutte le componenti sotto indicate per eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio che, nel caso del nostro Istituto con più di 500 alunni, dovrà essere costituito da 19 membri, come di seguito riportato:

- n. 8 RAPPRESENTANTI dei GENITORI;**
- n. 8 RAPPRESENTANTI dei DOCENTI;**
- n. 2 dei RAPPRESENTANTI del personale A.T.A.**

il Dirigente Scolastico come membro di diritto.

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità.

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale (14 ottobre 2021).
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (sabato 23 ottobre 2021).
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato

per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico (mercoledì 03 novembre 2021).

4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione

5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 08 novembre al 13 novembre 2021).

7. Pubblicazione delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (13 novembre 2021).

8. La Commissione Elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dalla comunicazione.

9. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (dal 10 novembre al 26 novembre 2021).

10. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati (entro il 18 novembre 2021 preferibilmente online, vigendo lo stato d'emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, o comunque nel rispetto dei protocolli di prevenzione del rischio di contagio COVID - 19),

11. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (23 novembre 2021). È immediatamente insediato per le operazioni preliminari.

12. Elezioni del Consiglio di Istituto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 29 novembre 2021

13. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

14. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (mercoledì 1° dicembre 2021).

15. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto (entro il 6 dicembre 2021).

16. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato (**non oltre l'11 dicembre 2021**).

17. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. in tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.
- Si sottolinea, inoltre, che:

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- Per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- Per la componente Docenti: almeno 20
- Per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

- All'atto della votazione i candidati sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita scheda contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO croce (X) sul numero relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
- Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Sarà istituito un solo seggio elettorale presso la Scuola Secondaria di primo grado di Fuscaldo Marina.

Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente nell'ipotesi che sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Alvaro Malatesta